



ART. 1	COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE
ART. 1.1	SEDE
ART. 2	STATUTO
ART. 3	EFFICACIA DELLO STATUTO
ART. 4	FINALITÀ E ATTIVITÀ
ART. 4.1	STRUTTURAZIONE NAZIONALE
ART. 5	AMMISSIONE A SOCIO
ART. 6	DIRITTI DOVERI DEGLI ASSOCIATI
ART.7	SOCIO VOLONTARIO
ART.8	PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART.9	ORGANI SOCIALI
ART.10	ASSEMBLEA
ART.11	COMPITI DELL'ASSEMBLEA
ART.12	CONVOCAZIONE
ART. 13	ASSEMBLEA ORDINARIA
ART. 14	ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART. 15	CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.16	PRESIDENTE
ART.17	ORGANO DI CONTROLLO
ART.17.1	COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART.18	ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ART.19	RISORSE ECONOMICHE
ART.20	IBENI
ART.21	DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
ART.22	BILANCIO
ART.23	BILANCIO SOCIALE
ART.24	CONVENZIONI
ART.25	PERSONALE RETRIBUITO
ART.26	RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI
ART.27	RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE
ART.28	ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
ART.29	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
ART. 30	LIBRI SOCIALI
ART.31	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 Costituzione e Denominazione

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore e denominato: **Associazione di Promozione Sociale denominato: ANGSA VENETO ODV [Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Sezione del Veneto, Organismo di Volontariato (ODV), di seguito "Associazione"]**. L'Ente assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ANGSA VENETO ODV è costituita prevalentemente da genitori, familiari, tutori, amministratori di sostegno di soggetti autistici, nonché da persone affette da sindrome Autistica e/o disturbi generalizzati dello sviluppo e/o sindromi analoghe. Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Associazione Mondiale della Sanità.

Di seguito, nel testo: autismo = autismo e/o disturbo generalizzato dello sviluppo e/o sindromi analoghe. Di seguito, nel testo: Autistiche = Persone autistiche e/o con disturbo generalizzato dello sviluppo e/o con sindromi analoghe.

ART. 1.1 Sede

La sede legale dell'Associazione è presso l'abitazione del Presidente in carica pro tempore. Qualora il Consiglio Direttivo individui una sede legale regionale fissa ne verrà data comunicazione ai Soci e agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione ai Soci e agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 Statuto

L'Associazione di volontariato "ANGSA Veneto ODV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi nazionali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare, su proposta del C.D. (Consiglio Direttivo) il regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi inerenti all'attività prevista dallo Statuto.

ART. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 Finalità e Attività

"ANGSA Veneto ODV" è un'Associazione di Volontariato che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo preponderante dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- I) associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- S) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le "banche del tempo" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno nel:

- a) Patrocinare le famiglie e le persone con autismo per aiutarle a rimuovere gli ostacoli culturali e pregiudiziali che impediscono una loro completa partecipazione alla vita sociale;
- b) Assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili degli associati e comunque delle persone autistiche che per la loro condizione non riescono a rappresentarsi e tutelarsi in modo adeguato;
- c) Favorire e promuovere in ambito scolastico, lavorativo, nei servizi sociali e sanitari, nei centri semiresidenziali e residenziali, etc., modalità di gestione delle attività che rispettino le peculiarità di funzionamento delle persone con autismo;
- d) Creare un collegamento tra le famiglie anche al fine di condividere e valorizzare le specifiche esperienze attraverso lo sviluppo di una rete di contatti atti a diffondere le buone prassi terapeutiche e educative;

- e) Promuove l'educazione specializzata, la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori, in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze scientifiche, mediante corsi, convegni, pubblicazioni, e/o attraverso la diffusione di bollettini, dispense, studie video;
- f) Supportare l'assistenza sanitaria e sociale, stabilire rapporti di collaborazione, collegamenti, convenzioni ed accreditamenti con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti sociali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, etc.) e/o privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere le attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per il raggiungimento delle finalità sociali;
- g) Sostenere la ricerca scientifica in tutte le sue forme, allo scopo di indirizzarla verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi, anche collaborando con Istituti di ricerca, Università, Campus biomedici, etc.;
- h) Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite sull'autismo nei settori dell'Assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
- i) Promuovere e favorire la formazione degli operatori che operano con persone con autismo;
- j) Promuovere, costruire, amministrare strutture riabilitative, socio-sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne e/o residenziali e/o semiresidenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e/o disabili intellettivi e relazionali affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità, anche nel "dopo di noi";
- k) Stabilire efficaci rapporti di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con autismo;
- l) Stabilire rapporti di collaborazione, di federazione e/o di partenariato con associazioni italiane e straniere di cui si condividano pienamente gli obiettivi;
- m) Promuovere, supportare e/o gestire attività di agricoltura sociale anche con l'obiettivo di favorire l'autostima e la gratificazione delle persone con autismo e/o disabili intellettivi e relazionali;
- n) Promuovere e attuare tutti i principi e contenuti sanciti dalla convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con legge n°18/09.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e/ola richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, anche in forma modale, inclusa la concessione di eventuali garanzie reali o personali, nonché l'alienazione di beni mobili o immobili sia a titolo oneroso che gratuito.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto ma può collaborare anche con Associazioni territorialmente confinanti o che comunque contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi statuari.

Per l'attività di interesse generale, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 4.1 Strutturazione nazionale

Le Associazioni regionali "Angsa" sono articolate sul territorio Nazionale e possono essere federate in Angsa Nazionale con l'accettazione, da parte del CD, dello Statuto Nazionale e delle sue finalità e partecipare alla gestione e alle attività nelle modalità concordate e lo stesso vale per le associazioni periferiche (provinciali e locali) che possono essere federate nelle ANGSA regionali.

ANGSA Veneto come sezione regionale, valutato da parte del CD lo statuto Nazionale, potrà confluire in ANGSA Nazionale e quindi riconoscere le sezioni periferiche di ANGSA che intendono confluire nella strutturazione prevista da ANGSA nazionale.

La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione periferica deve essere comunicata al CD regionale attraverso l'invio di copia dell'atto costitutivo in cui sia evidenziata la piena adesione al presente statuto.

Il CD regionale entro la prima riunione utile, e comunque entro 6 (sei) mesi, conferma il riconoscimento oppure comunica i propri rilievi alla sezione interessata. Il CD può non riconoscere le associazioni periferiche o escluderle motivandone la causa.

In tal caso, l'Associazione periferica può ricorrere entro (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri che darà parere motivato entro 3 (tre) mesi. Il giudizio emesso è inappellabile.

La sezione periferica sarà formalmente costituita e federata solo dopo l'approvazione formale del CD regionale.

I Presidenti delle sezioni periferiche riconosciute fanno parte di diritto del CD regionale con voto consultivo.

Le strutture periferiche mantengono autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e patrimoniale e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte.

ART. 5 Ammissione a socio

Possono richiedere l'ammissione a **soci ordinari** dell'Associazione i parenti entro il quarto grado, i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno di persone con autismo verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta nonché le Associazioni di Volontariato ODV e APS ai sensi D.lgs. 117/17 e altri enti del Terzo settore che condividano espressamente gli scopi e le modalità gestionali dell'Associazione e a condizione che il loro numero non sia superiore al 30% (trenta per cento) dei soci ordinari singoli.

Possono richiedere l'ammissione a **soci volontari** tutte le persone fisiche che condividono le finalità del presente statuto e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Non hanno diritto di voto e non possono superare il 30% (trenta per cento) del totale dei soci ordinari singoli. Il CD può definire, per questa categoria, una quota associativa annuale più contenuta e hanno diritto di voto consultivo.

Il CD può nominare **soci onorari** tra Persone individuate per particolari meriti. I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote associative e hanno diritto di voto consultivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato entro 60 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla delibera comunica all'interessato l'accoglimento o motiva l'eventuale rigetto della domanda. L'ammissione viene annotata nel libro degli associati solo dopo il versamento della quota associativa che deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dall'accoglimento. Con l'ammissione a socio singolo ordinario si acquisisce il diritto al voto passivo.

Hanno diritto di voto attivo i soci ordinari aderenti all'Associazione da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale stabilita dal CD.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto a:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alla vita dell'Associazione ed essere informati sulle attività della stessa;
- Possono votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa;
- Possono esaminare i libri sociali, consultare i verbali, prendere visione del rendiconto economico-finanziario facendone espressa e motivata richiesta scritta al Presidente del CD;

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- Operare fattivamente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ART. 7 Socio volontario

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'Associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 8 Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto (per morosità, demeriti per azioni in contrasto o disonorevoli nei confronti dell'Associazione, etc.), può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

È comunque ammesso, entro trenta giorni dall'esclusione, ricorso al collegio dei Proviviri.

ART. 9 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo (CD);
- il Presidente;
- l'Organo del Collegio dei Proviviri;
- l'Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- l'Organo dei Revisori (nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

ART. 10 L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Alle ODV e APS e agli altri Enti del Terzo settore viene stabilito un voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in visione motivata a tutti gli associati.

ART.11 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali e le cariche;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva il regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 12 Convocazione assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto sociale. Può inoltre essere convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati in regola con il versamento della quota associativa o quando il CD lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno spedita per e-mail, o mezzo lettera se il Socio non ha posta elettronica, o in altra forma, purché sia dimostrabile l'invio, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo/recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere fatta anche in videoconferenza, per permettere a più Soci di partecipare, qualora sia possibile il voto elettronico.

ART. 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 14 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra gli associati ordinari per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Stabilisce l'ammontare della quota associativa;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente (titolo VI del D. Lgs 117/2017);
- Delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Nomina eventuali soci onorari;
- Valuta l'adesione ad Angsa Nazionale e ad eventuali altri Organismi utili alle finalità statutarie e attua quanto definito all'art 4.1;
- Propone il regolamento interno.

Il CD può avvalersi di professionalità esterne all'Associazione per svolgere al meglio gli incarichi.

ART. 16 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività.

ART. 17.1 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e gli organi dell'associazione. Esso giudica, "ex bono et equo", senza particolare formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile. I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'associazione.

Al collegio dei probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento interno o su incarico del CD. Se un componente risulta direttamente o indirettamente interessato dalle decisioni del collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

Qualora non sia possibile nominare il Collegio dei Probiviri in ambito assembleare, la sua funzione potrà essere assunta dal Collegio dei Probiviri nazionale. Le modalità di ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale saranno definite nell'ambito dell'eventuale regolamento.

ART. 18 Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

L'**Organo dei revisori** è composto da tre membri eletti dall'assemblea di cui uno è iscritto all'albo, e due supplenti.

Il Presidente dell'Organo dei Revisori è eletto in seno al collegio stesso. Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice civile. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione. È obbligatorio prima dell'esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili. I revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Comitato Esecutivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali.

Essi non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'associazione. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 19 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici (es.:5/000) e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (anche in base al DL 460/1997 e al crowdfunding);
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a causa di morte.

ART. 20 I beni dell'Associazione

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato, con motivazione, dagli aderenti.

ART. 21 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal **Consiglio Direttivo** e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio deve essere inviato al RUNTS.

ART. 23 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 Personale retribuito

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 27 Responsabilità della Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle Persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le Persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 28 Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

ART. 29 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 30 Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa, tramite richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente. La disamina deve essere concessa entro novanta giorni dalla data della richiesta, salvo motivato diniego da parte del CD e avviene presso la sede di conservazione. Il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni dal diniego, al collegio dei Probiviri.

ART. 31 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli organi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runtis medesimo.